



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA)
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETA' COOPERATIVA**

**REGOLAMENTO INTERNO
PER LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI CON SOGGETTI
COLLEGATI**

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2019

PREMESSA

Fermo restando tutto quanto disciplinato dal “Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”, si definiscono di seguito i ruoli e le responsabilità interne alla Cassa relative al processo in argomento.

COMPITI E RESPONSABILITÀ OPERATIVE DELLE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE NEL PROCESSO

Nell’ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Funzioni proponenti: diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l’istruttoria propedeutica all’approvazione di un’operazione con soggetti collegati;
- Servizio Crediti: cura la compilazione e l’aggiornamento del Registro informatico dei Soggetti Collegati della Cassa sulla base delle dichiarazioni (cfr fac-simile di cui all’Allegato 1) che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all’atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse, gestendo inoltre il censimento dei soggetti connessi nel sistema informativo e curando i relativi collegamenti con la rispettiva parte correlata;
- Servizio Amministrazione: cura le segnalazioni alla Banca d’Italia delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati, con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina tempo per tempo vigente;
- Referente Interno Risk Management: esegue la verifica preventiva del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio e dei livelli di propensione al rischio;
- Servizio Organizzazione: raccoglie le schede di censimento (cfr fac-simile di cui all’Allegato1) compilate e sottoscritte dai soggetti collegati al momento della loro nomina e nei casi dichiarati di successivo aggiornamento nonché l’archiviazione degli originali, dando opportuna comunicazione al Servizio Crediti per l’alimentazione del Registro informatico e della procedura anagrafe; il predetto Servizio procede inoltre ai controlli di primo livello sulla corretta alimentazione del Registro e della procedura anagrafe da parte del Servizio Crediti;
- Referente Interno Funzione Compliance: provvede all’acquisizione delle schede di censimento con cadenza annuale, verificando la congruenza tra quanto dichiarato dall’esponente e quanto rinvenibile dall’analisi delle connessioni giuridiche ed economiche nonché dalle banche dati esterne a disposizione, al fine di assicurare il costante e corretto aggiornamento del Registro; nel caso non vi fossero variazioni è sufficiente la riconferma dei contenuti della precedente scheda di censimento.

I FLUSSI INFORMATIVI

In merito ai flussi informativi definiti nel Regolamento di Gruppo si identificano le seguenti responsabilità:

1. a cura del Responsabile del Servizio Crediti:
 - a) per l'ipotesi di operazioni deliberate da soggetti delegati, un'informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione in cui sono indicate le operazioni con soggetti collegati concluse e le loro principali caratteristiche, fermo restando che le operazioni di importo esiguo potranno essere rendicontate a livello aggregato;
 - b) una rendicontazione almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sulle operazioni poste in essere in attuazione della delibera-quadro;
 - c) un'informativa almeno annuale, anche di tipo aggregato, al Consiglio di Amministrazione sulle operazioni ordinarie poste in essere;
 - d) una rendicontazione annuale alla Direzione Generale ed all'Amministratore Indipendente delle operazioni concluse con il personale più rilevante ed eventuale altro personale in conflitto
2. a cura della Funzione Risk Management un resoconto al Consiglio di Amministrazione sulle risultanze dell'accertamento del rispetto dei limiti prudenziali e dei limiti di propensione al rischio deliberati;
3. a cura del Servizio Ispettorato un'informativa al Consiglio di Amministrazione, di norma mensile, sugli sconfinamenti e sulle scoperture su conti correnti affidati e non;
4. a cura del Consiglio di Amministrazione un'informativa annuale all'Assemblea dei soci circa le operazioni compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

DELIBERA QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE "OPERAZIONI ORDINARIE" STANDARD NELLA RACCOLTA BANCARIA E NEI SERVIZI BANCARI RESI A FAVORE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Come previsto dal "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati", al paragrafo 3.3.2, la Cassa ha individuato le tipologie di operazioni, le dimensioni e le condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati relative alla propria operatività.

Il Regolamento di Gruppo prevede che il carattere di ordinarietà dell'operazione venga determinato facendo ricorso ai seguenti criteri:

- a) **l'oggetto dell'operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale del Gruppo; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi.
- b) **la ricorrenza del tipo di operazione** nell'ambito dell'attività della Capogruppo e delle Banche Affiliate: sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);
- c) **la dimensione dell'operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni effettuate a controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- d) **la tipologia della controparte:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- e) **la classificazione del rapporto:** non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nel Regolamento del Credito di Gruppo;
- f) **i termini e le condizioni contrattuali**, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate.

Pertanto, non si considerano ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

La competenza deliberativa per il compimento di tali operazioni è in capo al Consiglio di Amministrazione della Cassa ovvero ai soggetti a ciò delegati in base al sistema delle deleghe interno, senza seguire le procedure previste dai paragrafi da 4.1 a 4.3 del Regolamento di Gruppo.

In ogni caso, vanno adeguatamente documentati nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta dal soggetto delegato gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione, a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

Devono inoltre essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato come precedentemente specificati.

Ciò premesso, si individuano le seguenti categorie di operazioni:

- la raccolta del risparmio e di fondi in genere (es. libretti e altri depositi a risparmio, certificati di deposito, ecc.) trattati alle condizioni economiche equivalenti a quelle standard di mercato, di tempo in tempo fissate ivi comprese le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla Direzione Generale nelle forme e con le caratteristiche previste dal sistema delle deleghe;

- i servizi bancari d'incasso o di pagamento e gli altri servizi in genere (es. contratti di conto corrente, carte di pagamento, bancomat, cassette di sicurezza, deposito custodia amministrazione titoli), trattati alle condizioni economiche equivalenti a quelle *standard* di mercato, di tempo in tempo fissate ivi comprese le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla Direzione Generale nelle forme e con le caratteristiche previste dal sistema delle deleghe;
- il cambio per cassa di assegni bancari tratti su altre banche a favore di soggetti collegati nel limite degli importi standard accordati alla Direzione Generale e previsti dal sistema delle deleghe;
- la negoziazione di strumenti finanziari effettuata alle condizioni economiche equivalenti a quelle standard di mercato, di tempo in tempo fissate ivi comprese le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla Direzione Generale nelle forme e con le caratteristiche previste dal sistema delle deleghe.

In presenza di un giustificato motivo, la modifica unilaterale delle condizioni relative alle operazioni sopra indicate sarà automaticamente applicabile anche nei confronti dei soggetti collegati nei tempi e con le forme previste dall'art. 118 Testo Unico Bancario.

La presente delibera è oggetto di valutazione con cadenza periodica (almeno annuale), in relazione al mutare delle condizioni di mercato per le operazioni ed i servizi di riferimento.

ALLEGATO 1 – SCHEDE DI CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Spettabile
Nome Società
 Sede legale
 CAP CITTA'

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ESPONENTE DICHIARANTE	
data di nascita	
luogo di nascita	
residente a	
C.F.	
in qualità di	

SEZIONE PRIMA**Scheda riepilogativa società rilevanti ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 385/1993¹**

Io sottoscritto come sopra identificato, fornisco – assumendomi ogni conseguente responsabilità – l'elenco delle situazioni che comportano l'applicazione dell'art. 136 del T.U.B. e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dall'esponente (ai sensi dell'art. 23 del TUB)²

Denominazione sociale	Sede legale	Partita IVA

¹ L'art. 136, TUB, prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

La violazione di tale divieto è punita, a norma del comma 3 del medesimo articolo, con la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206 a Euro 2.066.

² Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4, rilevano come **obbligazioni indirette** anche le obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Rientrano nella **nozione di controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

B) Altre società delle cui obbligazioni l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente³

Denominazione sociale	Sede legale	Partita IVA

C) Strettissimi familiari del dichiarante⁴

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Coniuge, anche se legalmente separato, o convivente more uxorio			
Figli del coniuge o convivente more uxorio (purché conviventi)			

D) Oppure:

- Dichiarazione di non sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136, D.lgs. 385/1993**

() Affermo, assumendomi ogni conseguente responsabilità, di non controllare alcuna società e di non essere tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente per le obbligazioni:

- di altre società ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4;
- dei miei strettissimi familiari;
- di società controllate da questi ultimi.

Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca dell'insorgenza di eventuali situazioni che comportino l'applicazione dell'art. 136 del TU bancario.

_____, li _____

Firma dell'esponente

³ Le Istruzioni di Vigilanza Tit. II, Cap. 3, Sez. II § 4 stabiliscono che l'art. 136 TUB si applica anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o per azioni della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 2325 comma 2 c.c.)

A tale ipotesi si aggiunge anche il caso in cui obbligato o contraente sia l'unico socio di una SRL uni personale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462 comma 2 c.c.

⁴ La disciplina in questione si applica anche in relazione alle obbligazioni "indirette", per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

SEZIONE SECONDA

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V, Cap. 5)⁵

Io sottoscritto, come sopra identificato, ai fini delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati segnalo quanto di seguito indicato e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro inoltre di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dalla parte correlata dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% di controllo

B) Stretti familiari del dichiarante⁶

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge, anche se legalmente separato, o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

⁵ Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati hanno stabilito appositi limiti prudenziali per le attività di rischio e procedure deliberative aggravate per le obbligazioni assunte da una Banca o da un Gruppo Bancario nei confronti dei c.d. **soggetti collegati**, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

⁶Sono considerati **stretti familiari**:

- i **parenti fino al secondo grado**
 - **Genitori e figli** del dichiarante (1° grado)
 - **Nonni e nipoti** (figli dei figli) **Fratelli e sorelle** (2° grado)
- il **coniuge**: rientra nella definizione anche se legalmente separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio;
- il **convivente more-uxorio**: rientra nella definizione anche il convivente di fatto. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe;
- I **figli del coniuge o del convivente more uxorio**.

C) Società controllate dagli stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Nome e cognome familiare	Denominazione sociale	Sede Legale	Partita IVA	% di controllo

D) Affini del Dichiarante⁷

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine
Genitori del coniuge (suoceri)			
Nonni del coniuge			
Nipoti del coniuge (figli dei figli del coniuge)			
Cognati (fratelli/sorelle del coniuge)			

_____, lì _____

Firma dell'esponente

⁷ Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, ciascuna Banca censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Per affini fino al 2° grado si intendono pertanto:

- Genitori del coniuge (suoceri)
- Nonni del coniuge
- Nipoti del coniuge (figli dei figli)
- Fratelli e sorelle del coniuge

**Informativa inerente al censimento dei soggetti collegati ai sensi della Disciplina di
Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei
confronti dei soggetti collegati**

In ottemperanza a quanto definito nell'ambito della Disciplina di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, la Banca è tenuta a fornire alle parti correlate e, per il tramite di esse, ai soggetti connessi alle parti correlate, adeguata informativa in ordine all'avvenuto censimento delle medesime nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati.

A tale perimetro soggettivo saranno infatti applicate le disposizioni normative di cui al Titolo V - Capitolo 5 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia e s.m.i., unitamente alle ulteriori discipline emanate dalla Banca sull'argomento e alle ulteriori disposizioni interne di cui al Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

In relazione agli obblighi di informativa qui richiamati, io sottoscritto, come sopra identificato, mi impegno a comunicare ai soggetti, di cui al presente modello di attestazione, che l'avvenuto censimento dei medesimi nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati comporta l'assoggettamento delle operazioni a vario titolo compiute dagli stessi con le società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca al rispetto della normativa di Vigilanza e delle ulteriori disposizioni interne emanate dal Gruppo in conformità alla Disciplina Prudenziale.

_____, li _____

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Firma dell'esponente

SCHEDA DI CENSIMENTO SOCIETA' PARTECIPATA

Spettabile

Nome Società

Sede legale

CAP CITTA'

RAGIONE SOCIALE	
sede legale	
partita IVA	
<u>dati identificativi del Legale Rappresentante</u>	
NOME e COGNOME	
luogo di nascita	
data di nascita	
residente a	
C.F.	

Scheda riepilogativa per dare seguito agli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (9° aggiornamento della circolare Banca d'Italia n. 263/06 - Titolo V, Cap. 5)

Io sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della Società sopra identificata, ai fini degli adempimenti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, segnalo quanto di seguito indicato e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione della specifica informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) riportata in allegato e di aver reso le dichiarazioni in essa previste.

A) Società controllate dalla società dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)⁸

Denominazione sociale	Sede legale	P.IVA	% di controllo

_____, li _____

Firma del Legale Rappresentante

⁸ Rientrano nella **nozione di controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.